

**VERBALE CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE
DI LECCO seduta n. 2 del 12.11.2014**

****omissis****

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Inseediamento Consiglio di Disciplina Territoriale;
- 2) Formazione dei Collegi Disciplinari;
- 3) Approvazione Vademecum operativo e regole di funzionamento.
- 4) Varie ed eventuali;

Sul PUNTO 1 dell'O.d.G.

****omissis****

Sul PUNTO 2 dell'O.d.G.

****omissis****

Sul PUNTO 3 dell'O.d.G.

Il Presidente, quanto al tema delle regole di funzionamento del procedimento disciplinare (c.d. *vademecum*), dopo ampia discussione, propone di adottare il seguente regolamento:

**““VADEMECUM DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
TRATTATI DAL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
ISTITUITO PRESSO**

**L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, CONSERVATORI, PIANIFICATORI E PAESAGGISTI DI LECCO
(Regolamento deliberato in Lecco il 12 novembre 2014)**

1) **ASSEGNAZIONE ESPOSTI:** Il Presidente del Consiglio di disciplina, pervenuto l'esposto (o venuto comunque a conoscenza di un fatto rilevante sotto il profilo disciplinare) a carico di un iscritto, provvede all'assegnazione dell'esposto (o del documento da cui si ricava la notizia rilevante) al singolo Collegio, tenuto conto del carico di lavoro ciascun Collegio e della materia: la designazione del Collegio competente a trattare il procedimento ad opera del Presidente è insindacabile.

2) **NOMINA DI UN ISTRUTTORE:** Il Presidente del Collegio di disciplina, ricevuto il provvedimento di assegnazione, procede alla nomina dell'Istruttore, potendo a tal fine anche nominare se stesso, tenuto conto del carico di lavoro ciascun componente del Collegio e della materia: la designazione del Relatore ad opera del Presidente è insindacabile

Immediatamente dopo la nomina di cui al capoverso che precede, il Presidente trasmette formalmente (per raccomandata a.r. o per PEC) all'iscritto copia dell'esposto e con lettera

accompagnatoria comunica:

- il nome del Relatore, a cui sarà affidata l'istruzione e la trattazione preliminare del procedimento;*
- la facoltà di estrarre copia dei documenti eventualmente prodotti dall'esponente (e custoditi presso la sede del Consiglio);*
- la facoltà di depositare memorie difensive, anche giovandosi di assistenza tecnica, entro il termine di 30 giorni;*
- la facoltà di essere sentito personalmente;*

Qualora l'esposto appaia manifestamente infondato, senza che necessiti istruttoria alcuna, il Presidente convoca il Collegio per la decisione sull'eventuale archiviazione. Se il Collegio non archivia e si procede come sopra.

3) **EVENTUALE ISTRUTTORIA:** *l'istruttoria predibattimentale è affidata al Relatore che la potrà condurre in piena autonomia, seguendo i principi di economicità e celerità: in particolare il Relatore potrà chiedere l'esibizione di documenti, nonché l'audizione dell'iscritto e/o dell'esponente, previa loro convocazione.*

4) **ARCHIVIAZIONE O APERTURA DEL PROCEDIMENTO:** *Terminata la fase dell'istruttoria preliminare, il Presidente del Collegio, su sollecitazione del Relatore, convoca il Collegio per decidere sull'archiviazione o sull'apertura del procedimento disciplinare (rinvio dell'incolpato a dibattimento): in quest'ultimo caso, il Collegio formula il capo d'incolpazione e fissa la data in cui si terrà il dibattimento.*

La decisione di disporre l'archiviazione e/o il rinvio a dibattimento è assunta a maggioranza semplice e voto palese, senza possibilità di motivazione in caso di rinvio a dibattimento. Per il caso contrario di archiviazione il provvedimento dovrà essere motivato ed il dissenziente potrà esplicitare le ragioni del proprio dissenso.

5) **AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE:** *per il caso di avvio del procedimento disciplinare, il Presidente del Collegio incarica il Relatore (o provvede egli stesso qualora rivesta tale ruolo) di notificare all'incolpato il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare, contenente:*

- l'autorità procedente;*
- il professionista incolpato;*
- il capo di incolpazione, con riferimento sia al/ai fatto/i materialmente contestato/i, sia alla/e norma/e violata/e;*
- il nome del Relatore;*
- l'invito a nominare, se lo ritiene, un difensore di fiducia;*
- la citazione a comparire per la data fissata con l'avvertimento che l'incolpato può depositare le prove di cui vuole avvalersi e l'indicazione dei testi che intende escutere almeno 10 giorni prima del dibattimento;*

- infine l'indicazione dei testi che il Collegio intende ascoltare e che dovranno essere convocati con separato atto.

Tra la ricezione dell'atto di incolpazione e la data dell'udienza dovranno intercorrere almeno 30 giorni liberi, senza calcolare il mese di agosto.

La notifica dell'atto di incolpazione dovrà essere fatta a mezzo di ufficiale giudiziario, mentre la citazione dei testi dovrà essere fatta a mezzo di raccomandata a.r.

Dell'avvio del procedimento dovrà essere data notizia al Consiglio dell'Ordine, tramite biglietto di cancelleria consegnato alla Segreteria dello stesso.

6) DIBATTIMENTO: *si svolgerà senza eccessive formalità ma con precisa verbalizzazione della seduta, in ogni caso il Collegio dovrà indicativamente e fatte salve esigenze particolari seguire ed adempiere alle seguenti incombenze:*

a) verificare la regolarità delle notifiche, il rispetto del termine a comparire di 30 giorni;

b) il Presidente del Collegio dovrà invitare il relatore a fare una breve relazione circa la vicenda in oggetto del disciplinare;

c) il Presidente del Collegio dovrà invitare l'incolpato, che a tal fine potrà avvelersi di un avvocato, a svolgere le proprie argomentazioni, avendo cura di precisare se ci sono eccezioni preliminari relative alla regolarità del procedimento (competenza, terzietà dei giudici, correttezza del provvedimento di incolpazione, rispetto delle modalità di notifica e dei termini a comparire);

d) qualora le eccezioni svolte dall'incolpato afferiscano la condizione di conflitto di interesse di uno o più membri del Collegio, il procedimento, qualora l'eccezione non venga ritenuta dagli altri membri manifestamente infondata, sarà sospeso e la questione sarà rimessa immediatamente al Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale, valutate rigorosamente le ragioni del conflitto e le relative prove, provvederà sull'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 5 della delibera 16/11/2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23;

qualora l'eccezione riguardi due membri del Collegio o l'intero Collegio la sospensione opererà automaticamente;

la sostituzione del membro del Collegio dovrà essere effettuata solo a fronte di gravi e comprovate ragioni di conflitto di interesse, per le sole ipotesi indicate al riferito articolo 5;

qualora venga disposta la sostituzione il procedimento sarà rimesso alla FASE DI NOMINA DEKL RELATORE di cui al punto 2 che precede e, a discrezione del Collegio, potranno essere tenuti buoni gli atti d'indagine sino ad allora compiuti;

a) ISTRUTTORIA:

a) qualora non venga disposta la sospensione, l'incolpato dovrà essere convocato a nuova udienza, con preavviso di almeno 15 giorni, a mezzo di raccomandata, nella quale sarà riportata la decisione del Presidente di non operare la sostituzione ed ogni opportuno avviso per la prosecuzione del procedimento nei termini che seguono;

b) se vi sono questioni preliminari di cui discutere il Collegio si ritirerà in camera di consiglio e, fatti salvi casi particolari che richiedono un esame più approfondito, prenderà immediatamente posizione su di esse, assumendo i provvedimenti più opportuni;

c) successivamente saranno sentiti i testi presenti e chiesti chiarimenti sui documenti prodotti;

d) laddove vi fosse l'esigenza di differire l'assunzione dei testimoni per ragioni di tempo o perché, non essendo comparsi, il Collegio riterrà comunque opportuno il loro esame, sarà fissata una nuova udienza, a data fissa e comunicata all'incolpato e al suo difensore direttamente in udienza, senza necessità dunque di procedere ad un nuovo invito;

e) chiusa l'istruttoria, verrà data parola prima al Relatore per eventuali osservazioni, poi all'incolpato per le difese finali;

f) delle difese iniziali e finali sarà dato succinto resoconto a verbale; le testimonianze saranno al contrario riportate in forma più estesa e firmate su ciascun foglio dai dichiaranti;

g) terminata la difesa dell'incolpato, il Collegio si ritirerà per la decisione (assoluzione o condanna).

8) DELLA DECISIONE:

a) la decisione, di norma, dovrà essere presa lo stesso giorno di conclusione del dibattimento, nel quale sarà redatto il dispositivo, di cui sarà data lettura alla presenza dell'incolpato; al contrario le motivazioni saranno depositate presso l'Organismo nei 60 giorni seguenti e la decisione sarà notificata a cura della Segreteria all'incolpato, al suo eventuale difensore, al consiglio dell'Ordine (per le opportune comunicazioni e per l'adozione dei relativi provvedimenti);

b) nel caso di procedimenti particolarmente complessi, o laddove lo richiedessero esigenze di tempo, il Collegio potrà riservarsi di emettere il pronunciamento, in tal caso il dispositivo e le motivazioni saranno resi, depositati e trasmessi nel termine di 60 giorni dalla conclusione del dibattimento;

c) i termini di cui sopra non sono perentori ma ordinatori;

d) la decisione dovrà essere assunta dagli stessi membri che hanno partecipato al dibattimento e, nel caso in cui ciò risulti impossibile, si dovrà procedere alla trattazione del caso ex novo (dal punto 5 del presente vademecum);

e) tutte le decisioni del Collegio, anche se interlocutorie, ovvero relative a questioni preliminari, potranno essere assunte a maggioranza semplice (due su tre), ma solo per la decisione finale il dissidente potrà dare conto del motivo del proprio dissenso;

f) quanto al regime delle comunicazioni:

– l'avvertimento è comunicato all'iscritto ed al suo difensore con mezzi ritenuti idonei dal Presidente del Collegio ad attestarne la data di effettiva ricezione, e, per conoscenza al Presidente del Consiglio di disciplina ed al presidente dell'Ordine;

– tutte le altre sanzioni sono notificate all'iscritto dal presidente del collegio per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario e, per conoscenza, al presidente del consiglio di Disciplina ed al Presidente dell'Ordine. I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo dovranno essere inviati agli enti ai quali viene trasmesso l'albo.

9) SANZIONI

I Collegi componenti il Consiglio di Disciplina potranno irrogare, alle stesse condizioni, le medesime sanzioni previste nel previgente sistema disciplinare facente capo al Consiglio dell'Ordine (l'avvertimento, la censura, la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non maggiore dei sei mesi e di due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001, la cancellazione dall'albo).

Nel caso in cui fosse irrogata la sanzione della sospensione o della cancellazione è opportuno che il collegio precisi che la stessa troverà applicazione solo una volta decorsi i termini per l'impugnazione del provvedimento senza che lo stesso venga impugnato o, nel caso contrario, in caso di sua reiezione da parte del C.N.A.P.P.C.

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il consiglio di disciplina, a seconda delle circostanze, comunica al Presidente dell'Ordine di eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso ordine di custodia cautelare o arresti domiciliari e fino alla loro revoca.

Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione nell'albo, è sempre ordinata la cancellazione dal medesimo.

Nei casi di sospensione obbligatoria e di condanna che impedirebbero l'iscrizione, i relativi provvedimenti sono adottati, d'ufficio, dal consiglio di disciplina, anche su segnalazione dell'Ordine, senza attivare apposito procedimento disciplinare.

10) DELLA CONSULTAZIONE: *tutti gli atti del procedimento disciplinare sono riservati e coperti dal segreto istruttorio fino al momento della sentenza.*

Le regole di funzionamento del procedimento disciplinare sopra enunciate ai punti da 1 a 10 sono poste in votazione e vengono approvate all'unanimità degli intervenuti, con l'effetto che –sino ad eventuale modifica– i procedimenti disciplinari si svolgeranno secondo tale *vademecum*.

*

Sul PUNTO 4 dell'O.d.G.

****omissis****